



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI-SALA"

Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni- 88100 – Catanzaro Tel. e Fax 0961/753118

C.M. CZIC856002 –C.F.97061290793

czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it

web: www.icdonmilanicz.edu.it

VADEMECUM

DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 2022, N.1

MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID

Art.1

(Obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2)

L'articolo 1 aggiorna le categorie soggette all'obbligo di vaccinazione e l'estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro introducendo gli articoli 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies al Decreto-Legge nr.44/2021.

OBBLIGO VACCINALE PER 50ENNI E ULTRACINQUANTENNI

Con il nuovo articolo 4-quater (*Estensione dell'obbligo di vaccinazione per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 agli ultra cinquantenni*), infatti, **dall'8 gennaio 2022 tutti i cittadini italiani e degli altri Stati membri dell'Unione Europea** residenti nel territorio dello Stato Italiano come anche i cittadini stranieri di cui all'art.34 del Decreto L.vo n.286/1998 (stranieri con occupazione da lavoro dipendente o autonomo, stranieri che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per motivi familiari e i minori di stranieri) **che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età sono soggetti all'obbligo vaccinale** (ciclo primario o booster). **L'obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022.**

N.B.: sono soggetti all'obbligo vaccinale anche i cittadini attualmente non ancora cinquantenni ma che compiranno il 50° anno di età entro il 15 giugno 2022.

Esenzioni

I 50enni che presentano specifiche condizioni cliniche documentate, da attestare a cura del medico di medicina generale o del medico vaccinatore (nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in tema di vaccinazione anti SARS-CoV-2) sono esentati dall'obbligo vaccinale e, in questo caso, la vaccinazione può essere omessa o differita.

L'avvenuta guarigione da SARS-CoV-2, comprovata dalla verifica effettuata dal medico curante, determina altresì il differimento della vaccinazione.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI-SALA"

Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni- 88100 – Catanzaro Tel. e Fax 0961/753118

C.M. CZIC856002 –C.F.97061290793

czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it

web: www.icdonmilanicz.edu.it

N.B.: per il personale della scuola nulla cambia. Ricordiamo infatti che il Decreto-Legge 172/2021 aveva già introdotto l'obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola.

ESTENSIONE DELL'OBBLIGO VACCINALE AD ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI

Il nuovo articolo 4-quinquies (*Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali e di guarigione sui luoghi di lavoro*) **a partire dal 15 febbraio 2022, estende l'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde (SUPER GREEN PASS) derivante da:**

- avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo;
- avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell'isolamento;
- avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della relativa dose di richiamo;

ad altre categorie di lavoratori.

In particolare, la nuova disposizione prevede, che a partire **dal 15 febbraio 2022**, siano soggetti all'obbligo vaccinale anche **tutti i lavoratori ultracinquantenni del settore pubblico e privato.**

SANZIONI PECUNIARIE PER MANCATA VACCINAZIONE ULTRACINQUANTENNI

Il nuovo art.4-sexies (*Sanzioni pecuniarie*) prevede **l'applicazione di una sanzione pecuniaria di 100 euro** a tutti coloro che, cinquantenni ed ultracinquantenni, non abbiano ottemperato all'obbligo vaccinale entro il 31 gennaio 2022.

In particolare, la sanzione riguarda gli ultracinquantenni che alla data del 1° febbraio:

- non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (2° dose);
- non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario (booster).

Attenzione: l'applicazione della sanzione pecuniaria di 100 euro è estesa anche a coloro che, tenuti all'obbligo vaccinale in forza del precedente Decreto-Legge 172/2021 (**tra cui il personale della scuola**).

L'irrogazione della sanzione pecuniaria è effettuata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.

Art.3

(Estensione dell'impiego dei certificati vaccinali)



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI-SALA"

Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni- 88100 – Catanzaro Tel. e Fax 0961/753118

C.M. CZIC856002 –C.F.97061290793

czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it

web: www.icdonmilanicz.edu.it

Fino al 31 marzo 2022, l'accesso ai servizi

- a) alla persona (**a partire dal 20 gennaio 2022**);
- b) ai pubblici uffici, postali, bancari e finanziari, attività commerciali, fatte salve quelle necessarie per assicurare le esigenze essenziali e primarie della persona individuate con DPCM da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della disposizione (**a partire dal 1° febbraio 2022**);

è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso delle certificazioni verdi (**GREEN PASS base**) derivanti da:

- avvenuta vaccinazione al termine del ciclo vaccinale primario o della dose di richiamo;
- avvenuta guarigione con contestuale cessazione dell'isolamento;
- avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della relativa dose di richiamo;
- ovvero a coloro che di età inferiore ai 12 anni ovvero ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

Art.4

(Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo)

Vedi scheda di lettura.

Art.5

(Misure urgenti per il tracciamento dei contagi COVID-19 nella popolazione scolastica)

Vengono potenziate le attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell'ambito degli **studenti delle scuole secondarie di I e II grado, soggette all'auto sorveglianza**, mediante **somministrazione gratuita di test antigenici rapidi** sulla base di idonea prescrizione rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. Tali test sono effettuati presso le farmacie o le strutture sanitarie. A tal fine vengono stanziati 92.505.000 milioni di euro.

Per gli alunni della scuola primaria e della scuola dell'infanzia i test diagnostici T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

La circolare nr.11 dell'8 gennaio 2022 fornisce alcuni chiarimenti utili all'applicazione delle disposizioni legislative in materia scolastica.



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI-SALA"

Via Fiume Neto snc, Località Santo Janni- 88100 – Catanzaro Tel. e Fax 0961/753118

C.M. CZIC856002 –C.F.97061290793

czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it

web: www.icdonmilanicz.edu.it

Auto- sorveglianza

Coloro che sono posti in auto-sorveglianza devono indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di **tipo FFP2 per almeno 10 giorni** dall'ultima esposizione al caso positivo. L'auto-sorveglianza termina al 5° giorno.

È prevista, comunque, l'effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare nel caso in cui insorgano sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti positivi al COVID-19;

Accesso ai locali scolastici

Continua ad essere vietato l'accesso o la permanenza all'interno dei locali scolastici a coloro che presentano una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

Competenza in materia di misure di carattere sanitario

I Dipartimenti di Prevenzione continuano ad essere i soggetti cui compete di provvedere sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola di alunni e personale scolastico garantendo le necessarie attività di supporto alle istituzioni, mediante figure istituzionali in qualità di referenti.